

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 4 POSTI DI "COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA CATEGORIA D" INDETTO IN FORMA CONGIUNTA TRA L'AZIENDA USL DI PARMA, L'AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA, L'AZIENDA USL DI PIACENZA E L'AZIENDA USL DI MODENA.

La Commissione esaminatrice prende atto:

1. che il presente concorso soggiace alla normativa generale di cui al DPR 27/03/2001, n. 220;
2. che la ripartizione del punteggio tra titoli di carriera, accademici e di studio, pubblicazioni e titoli scientifici e curriculum formativo e professionale avviene in base a quanto disposto dall'art. 8 del D.P.R. 220/2001;
3. che nella valutazione dei titoli saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 11 del D.P.R. 220/2001;
4. che per le modalità di espletamento delle prove scritte, pratica e orale nonché per la relativa valutazione saranno applicate le disposizioni generali e particolari di cui agli artt. 12, 13, 14, 15 e 16 del D.P.R. 220/2001;
5. che i punteggi relativi alle prove d'esame sono attribuiti con voti palesi; in caso di differenti valutazioni il punteggio da attribuire è quello risultante dalla media aritmetica dei voti espressi da ciascun commissario, secondo quanto previsto dal 3° comma dell'art. 10 del D.P.R. 220/2001;
6. che il superamento della **prova scritta** è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno **21/30**;
7. che il superamento della **prova pratica** e della **prova orale** è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, in ciascuna prova, espressa in termini numerici di almeno **14/20**;
8. che l'ammissione alla prova pratica e alla prova orale è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza rispettivamente nella prova scritta e nella prova pratica;
9. che sarà escluso dalla graduatoria degli idonei il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove d'esame.

2. Rilevazione del punteggio complessivo a disposizione della Commissione e sua ripartizione tra i titoli e le prove d'esame.

La Commissione esaminatrice - visto l'art. 8 del DPR 220/2001 - prende atto di disporre complessivamente di **100 (cento) punti** così ripartiti:

- a. **30 punti** per i titoli;
- b. **70 punti** per le prove d'esame.

Prende altresì atto che i punti attribuiti alle prove d'esame sono così ripartiti:

- a. per la prova scritta punti 30;
- b. per la prova pratica punti 20;
- c. per la prova orale punti 20.

I punti attribuiti ai titoli sono così ripartiti:

- | | |
|--|-----------|
| a. titoli di carriera: | punti 15; |
| b. titoli accademici e di studio: | punti 6; |
| c. pubblicazioni e titoli scientifici: | punti 3 |
| d. curriculum formativo e professionale: | punti 6. |

4. Determinazione dei criteri e modalità di valutazione delle prove concorsuali

La Commissione, visti gli artt. 9, 12 e 43 del D.P.R. 220/2001, stabilisce che la prova scritta consisterà nella risoluzione di n. 30 quesiti a risposta multipla, mentre la prova pratica consisterà nella risoluzione di n. 20 quesiti a risposta multipla.

Per ogni domanda, di entrambe le prove, è possibile una sola risposta corretta su quattro proposte, da valutare secondo il seguente criterio:

- 1 punto per ogni risposta esatta;
- 0 punti per ogni risposta errata;
- 0 punti per ogni risposta non data.

Il Presidente comunica che per lo svolgimento del concorso, la stampa e la correzione delle prove, la commissione si avvarà del supporto di un Comitato di Coordinamento costituito dai Sigg.ri Bernizzoni Andrea, Patelli Paolo e Codazzi Matteo, dipendenti dell'Azienda USL di Piacenza, utilizzando il programma informatico Speedy Test, in dotazione all'U.O. Risorse Umane dell'Azienda USL di Piacenza.

Il programma informatico Speedy Test è un programma che consente di gestire l'esecuzione della prova scritta e della prova pratica (quiz) nel più assoluto anonimato; anonimato garantito da codici a barre che identificano il candidato, il compito e le risposte esatte.

Il programma consente di ruotare le domande della prova predisposta in modalità casuale, in modo da garantire che, seppur vicini di posto, due candidati non possano confrontare le risposte non essendo queste nella medesima sequenza. Speedy Test genera un codice a barre diverso, ma univoco per ogni candidato, che identifica con certezza quella sequenza di domande.

Ulteriori due codici a barre (corrispondenti ad ogni candidato), per ogni prova, vengono apposti sui rispettivi fogli risposta e sui fogli domanda permettendo al programma informatico di grado di abbinare il candidato con la prova dallo stesso svolta.

5. Determinazione dei criteri di massima da seguire nella valutazione dei titoli.

La Commissione esaminatrice stabilisce i seguenti criteri generali per la valutazione dei titoli:

5.1 In merito alla modalità di attestazione dei titoli:

- ai sensi dell'art. 15 della l. 183 del 12.11.2011, dal 01.01.2012 non è più possibile richiedere o accettare certificazioni rilasciate da Pubbliche amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti. In luogo dei certificati i candidati devono presentare le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000;
- le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà per essere prese in considerazione devono contenere tutti gli elementi che sarebbero stati presenti nel documento rilasciato dall'autorità competente, in modo da consentire gli opportuni controlli;
- non è possibile autocertificare lo stato di salute o altre condizioni in materia sanitaria.

5.2 In merito alla validità di documenti:

- non saranno valutati i titoli presentati successivamente al termine utile per la presentazione delle domande;
- i titoli verranno presi in considerazione solo se risulteranno rilasciati o convalidati dall'organo che ne abbia la competenza;
- verranno valutati i documenti prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge o conformi al dettato del D.P.R. 445 del 28.12.2000 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

5.3 In merito alla valutazione di servizi:

- non saranno valutati i servizi prestati anteriormente al conseguimento dell'abilitazione professionale relativa;
- non saranno valutati i servizi di cui non risulti comunque precisata la durata;
- i servizi omogenei saranno cumulati agli effetti della valutazione complessiva;
- il servizio a tempo determinato prestato presso Pubbliche Amministrazioni, in base alla tipologia di rapporto di lavoro prevista dai C.C.N.L., viene equiparato al servizio a tempo indeterminato secondo il disposto dell'art. 20 del D.P.R. 220/2001;

- le frazioni di anno saranno valutate in ragione mensile considerato, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
- in caso di servizi contemporanei sarà valutato quello più favorevole al candidato, ritenendosi, pertanto, in esso assorbito il servizio cui compete minor punteggio;
- ove risulti dichiarata la prestazione di servizi in corso, essi saranno valutati fino alla data della dichiarazione;
- per i periodi di servizio non specificatamente determinati, le annate saranno calcolate dal 31 dicembre del primo anno al 1° gennaio dell'ultimo anno, mentre le mensilità saranno calcolate dall'ultimo giorno del primo mese al primo giorno dell'ultimo mese;
- i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso le Unità Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere, gli enti di cui agli artt. 21 e 22 del già citato DPR 220/2001 e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti. Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti è valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso nel profilo relativo al concorso;
- i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro;
- i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze Armate, ai sensi dell'art. 22 della Legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal DPR 220/2001 per i servizi presso pubbliche amministrazioni, ove durante il servizio abbia svolto mansioni riconducibili, al profilo a concorso, ovvero con il minor punteggio previsto dal DPR 220/2001 per il profilo o mansioni diverse, ridotto del 50% (art. 20, co. 2 D.P.R. 220/2001);
- per quanto attiene alla valutazione di servizio e titoli equiparabili si fa rinvio a quanto disposto dall'art. 21 del D.P.R. 220/2001;
- per quanto attiene al servizio prestato all'estero o presso organizzazioni internazionali, si fa rinvio a quanto disposto dall'art. 22 del D.P.R. 220/2001;

5.4. In merito alla valutazione dei titoli accademici e di studio:

- i titoli accademici e di studio sono valutati con un punteggio attribuito dalla commissione tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire;
- non si farà luogo a valutazioni per l'avvenuta frequenza di anni di corso per il conseguimento di un titolo accademico o di studio, ancorché gli anni di corso si siano conclusi con il superamento di esami, salvo valutazione nell'ambito del "curriculum".

5.5. In merito alla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli scientifici:

- saranno prese in considerazione le sole pubblicazioni edite a stampa con esclusione pertanto di quelle manoscritte, dattiloscritte o in bozza di stampa;
- il membro della Commissione che risulti fra i coautori di una pubblicazione non formulerà giudizio proprio ma si adegnerà al giudizio espresso dagli altri componenti della Commissione;
- la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della produzione scientifica, all'importanza delle riviste, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, alla eventuale collaborazione di più autori;
- i titoli scientifici sono valutati con motivata relazione tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire.

5.6. In merito alla valutazione del curriculum:

- nel curriculum formativo e professionale potranno essere valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. In tale categoria rientrano le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica;
- non verranno presi in considerazione titoli ed attività anteriori al conseguimento del titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso;
- il punteggio attribuito dalla commissione è globale e verrà adeguatamente motivato sulle schede di valutazione di ogni singolo candidato che saranno allegate ai verbali delle relative sedute di valutazione.

5.7. Ulteriori criteri specifici di massima:

- non sono valutabili le idoneità in concorsi relativi alla medesima posizione funzionale oggetto del concorso o in posizioni inferiori;
- non saranno valutati i voti di profitto dei corsi professionali o di studio che costituiscano requisito specifico di ammissione al concorso, o titolo ad esso propedeutico, né i certificati laudativi, né i plausi conseguiti;
- non sarà valutato il tirocinio obbligatorio per conseguire un titolo di studio;
- non saranno valutati tirocinii e stages;

- il calcolo del punteggio da assegnarsi per ciascun servizio procede fino alla frazione millesimale, con arrotondamento per eccesso dell'eventuale resto decimillesimale superiore a cinque;
- nel caso in cui a un candidato risulti attribuito un punteggio superiore al massimo attribuibile per ogni categoria di titoli, si farà luogo ad assegnazione all'interessato del massimo punteggio disponibile.

DETERMINAZIONE DEI CRITERI SPECIFICI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI:

La Commissione, preso atto dei criteri di massima definita dal D.P.R. 220/2001, definisce i seguenti criteri specifici per la valutazione dei titoli:

TITOLI DI CARRIERA - (art. 11 - punto a)

(massimo punti 15)

Servizio prestato in qualità di dipendente presso Aziende del SSN e presso altri Enti pubblici in qualità di:

- Collaboratore Prof.le Tecnico della Riabilitazione psichiatrica - Cat. D: p. 1,200 x anno prestato a tempo pieno (36 ore settimanali)
- Collaboratore Prof.le Tecnico della Riabilitazione psichiatrica esperto - cat. Ds con posizione organizzativa/funzioni di coordinamento: p. 1,800 x anno prestato a tempo pieno (36 ore settimanali)
- Dirigente delle Professioni Sanitarie (Area Prevenzione)p. 2,000 x anno
- ✓ Il servizio prestato all'estero verrà valutato con i punteggi di cui sopra solo qualora il candidato abbia allegato il Decreto di riconoscimento di cui all' art 22 DPR 220/2001
- ✓ Il servizio prestato presso strutture convenzionate o accreditate con il servizio sanitario nazionale, con rapporto continuativo, è valutato, per il 25% della sua durata, come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella categoria di appartenenza (DRP 220/01 art. 21 c. 3).
- ✓ I periodi svolti tramite cooperative, agenzie interinali o libera professione prestati presso enti pubblici e/o privati - accreditati con il servizio sanitario nazionale è valutato per il 25% della sua durata, ove specificata la sede di lavoro e il monte ore.
- ✓ Servizio militare/civile in qualità di Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica (solo se prestato dopo il conseguimento del titolo di studio abilitante alla professione): p. 1,200 x anno

- Il Servizio prestato in altre qualifiche differenti da Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica non verrà valutato.

Non verrà attribuito alcun punteggio ai periodi svolti presso privati non accreditati con il servizio sanitario nazionale.

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO - (art. 11 - punto b)

(massimo punti 6)

Il titolo di studio ritenuto valido quale requisito di ammissione non è valutato.

- Laurea Specialistica/Magistrale in materie attinenti p.1,000
- Laurea Magistrale in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie p.2,000
- Dottorato di Ricerca attinente p.1,000

PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI - (art. 11 - punto c)

(massimo punti 3)

La commissione stabilisce che verranno valutati i singoli lavori prendendo in considerazione le pubblicazioni edite a stampa tenendo conto dell'originalità della produzione, dell'importanza della rivista, della continuità, dei contenuti dei singoli lavori, del grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione da conferire e dell'eventuale collaborazione di più autori.

La commissione procederà alla valutazione con un punteggio globale attribuendo:

- Pubblicazione p.0,200 cad.
- Abstrac/Poster p.0,050 cad.

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE - (art. 11 - punto 4)

(massimo punti 6)

- Borsa di studio e assegno di ricerca p. 0,600 x anno cococo /cocopro presso aziende del SSN ed altri Enti pubblici in qualità di Tecnico della Riabilitazione psichiatrica
- Master universitario di I livello in materia attinente p.0,300 cad.
- Master universitario di II livello in materia attinente p.0,600 cad.
- Corso di Alta Formazione universitaria attinente p.0,100 cad.
- Corsi di Perfezionamento Universitario attinente p.0,100 cad.

I suddetti titoli (master, corsi di alta formazione e corsi di perfezionamento) verranno valutati soltanto se attinenti al profilo a concorso e se già conseguiti al momento della scadenza del bando.

- Frequenze volontarie non valutabili
- Eventi formativi in ambito universitario in materie attinenti, in qualità di relatore/docente p.0,01 per ora
- Altri eventi formativi in qualità di uditore: non valutabili

